# PARERE N. 95 del 10 giugno 2015

#### PREC 243/14/F

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da GLM S.r.l. - Procedura di gara per l'affidamento del contratto di fornitura di trattori agricoli ed attrezzature abbinate - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 404.000,00 - S.A.: Ente Foreste della Sardegna

#### Offerta tecnica – Certificazioni di conformità - Soccorso istruttorio

La richiesta di regolarizzare i certificati di conformità alle direttive CE di una fornitura oggetto di offerta tecnica è legittima ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006 in quanto esercitata rispetto a un requisito di esecuzione del contratto.

Art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006

### Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 80339 del 16.07.2014 presentata nell'ambito della procedura di appalto per l'affidamento del contratto di fornitura di trattori agricoli ed attrezzature abbinate con la quale è stato richiesto all'Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità della decisione della commissione di gara di consentire alla ditta GM Carta S.p.A. di sostituire i certificati richiesti a pena di esclusione con certificati conformi alla direttiva 2006/42/CE, in quanto dall'esame della documentazione tecnica della ditta in questione risultava che i certificati stessi non indicavano il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 1.10.2014;

VISTE le memorie delle parti;

VISTO l'art. 7, par. II, punto 5 del disciplinare di gara che indicava che l'offerta tecnica dovesse contenere, a pena di esclusione, relativamente al trattore ed alle attrezzature abbinate le certificazioni di conformità:

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che l'art. 7 del disciplinare di gara, nel riferirsi genericamente alle certificazioni di conformità senza richiamare le direttive CE di riferimento, era idoneo a ingenerare incertezze interpretative come dimostra l'operato della commissione di gara nella seduta del 16.06.2014 allorquando, contrariamente alle prime determinazioni assunte, deliberava che per i trattori fosse idonea la certificazione di conformità alla direttiva 2003/37/CE e non quella di conformità alla direttiva 2006/42/CE;

RITENUTO che il soccorso istruttorio esercitato nella procedura in esame attiene ad un requisito di esecuzione del contratto e consiste sostanzialmente nella regolarizzazione di certificazioni di conformità già trasmesse dal concorrente;

RITENUTA, pertanto, infondata l'istanza,

## il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'ammissione dell'offerta tecnica di GM Carta S.p.A. sia legittima in quanto la richiesta di regolarizzare i certificati di conformità alle direttive CE di una fornitura oggetto di offerta tecnica è legittima ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006 in quanto esercitata rispetto a un requisito di esecuzione del contratto.

Il Presidente f.f. Francesco Merloni Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015 Per il Segretario Maria Esposito: Rosetta Greco